

S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiani, stabilimenti di Lanciano, Farina e Santa Lucia di Battipaglia, S. Maria Capua Vetere, Alfani e Mattiello di Pontecagnano, con effetto dal 15 giugno 1973;

Visti i decreti ministeriali 8 febbraio 1974, 28 maggio 1974, 8 agosto 1974, 8 gennaio 1975 e 28 maggio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Pescara e Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiani, stabilimenti di Lanciano, Farina e Santa Lucia di Battipaglia, S. Maria Capua Vetere, Alfani e Mattiello di Pontecagnano è prolungata a trenta mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

TOROS

Il Ministro

per il bilancio e la programmazione economica

ANDREOTTI

p. Il Ministro per il tesoro

MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato

DONAT-CATTIN

(4614)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1976. 83

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di S. Lazzaro di Savena.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Bologna per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 29 maggio 1973, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona sita in comune di S. Lazzaro di Savena;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di S. Lazzaro di Savena;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico in quanto si identifica in un pregevole quadro naturale determinato dalla presenza di profonde cavità naturali e da caratteristici aspetti che si manifestano in movimenti di masse collinari;

Decreta:

La sopradescritta zona sita nel territorio del comune di S. Lazzaro di Savena e cioè tutti gli immobili compresi nei fogli 16 parte, 26 parte, 37, 39, 30, 31, 40, 41, 42, 44, 45 e 43 del nuovo catasto terreni, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata dal perimetro formato dalla linea di confine con il comune di Pianoro fino all'intersezione con la linea limite del foglio 37, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea limite della zona già protetta con decreto ministeriale 25 ottobre 1965 fino alla intersezione con la strada comunale di Corara, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea limite del foglio 37, indi da detta linea fino alla intersezione con la linea limite del foglio 39, idem 40, idem 30, idem 32, idem 31, idem 43, indi dalla linea limite del foglio 43 fino alla intersezione della linea di confine con il comune di Ozzano Emilia, indi da detta linea fino alla intersezione con altra parte della linea limite del foglio 43, idem 42, idem 41, idem 45 fino alla intersezione con la linea di confine del comune di Pianoro sopradetto.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bologna.

La soprintendenza ai monumenti di Bologna curerà che il comune di S. Lazzaro di Savena provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 3 marzo 1976

p. Il Ministro: SPIGAROLI

PER CORRIA CONFORME
IL SEGRETARIO
(Domenico Aurelio Barecchia)

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Oggi 29 maggio 1973, presso la sede della soprintendenza ai monumenti dell'Emilia in Bologna, via IV Novembre n. 5, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesaggistiche della provincia di Bologna.

(Omissis).

La commissione, rilevato che le zone poste in comune di S. Lazzaro di Savena indicate nel nuovo catasto terreni ai fogli 16 parte, 26 parte, nonché fogli numeri 37, 39, 30, 31, 40, 41, 42, 44, 45, 43 hanno rilevante interesse pubblico ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in quanto si identificano in un pregevole quadro naturale determinato dalla presenza di profonde cavità naturali e da caratteristici aspetti esterni che si manifestano in movimenti di masse collinari,

(Omissis).

a maggioranza, e con il solo voto contrario del rappresentante dell'associazione degli industriali, vota la protezione ex legge 29 giugno 1939, n. 1497, delle zone sopra indicate.

Tali zone sono delimitate dal perimetro formato dalla linea di confine con il comune di Pianoro fino all'intersezione con la linea limite del foglio 37, indi da detta linea fino alla intersezione con la linea limite della zona già protetta con decreto ministeriale 25 ottobre 1965 fino alla intersezione con la strada comunale della Croara, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea limite del foglio 37, indi da detta linea fino alla intersezione con la linea limite del foglio 39, idem 40, idem 30, idem 32, idem 31, idem 43, indi dalla linea limite del foglio 43 fino alla intersezione della linea di confine con il comune di Ozzano Emilia, indi da detta linea fino alla intersezione con altra parte della linea limite del foglio 43, idem 42, idem 41, idem 45 fino alla intersezione con la linea di confine del comune di Pianoro sopradetto.

(Omissis).

(4106)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Bucci Nicola, in Monza.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che il sig. Bucci Nicola di Monza, ha effettuato un pagamento anticipato di Fr.Fr. 112.000 di cui al mod. B-Import 4075952 rilasciato in data 3 giugno 1974 dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per l'importazione di un aereo « HR 100/285 Tiara HT Export » di origine e provenienza Francia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952,

n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta non ha più avuto luogo;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), A), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 999749 dell'8 gennaio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla banca con l'istanza del 7 luglio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della mancata importazione in quanto essa fu determinata da motivi strettamente economici ed in contrasto con la normativa vigente;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dal sig. Bucci Nicola di Monza, mediante fidejussione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde nella misura del 5 % di Fr.Fr. 112.000 di cui al mod. B Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1976

Il Ministro: DE MITA

(4189)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Manerba.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 21 giugno 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Manerba ad estensione di precedente vincolo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Manerba;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

PER COPIA CONFORME
IL SEGRETARIO
(Dott. Arch. Angelo Baracchi)

496


pubblicato e firmato dal segretario del

8 maggio - l'8 agosto 1976

opposizioni o reclami.

LI, 9-8-76

IL NESSO COMUNALE



PER COPIA CONFORME
IL SEGRETARIO
(Domènec Antoni Ferrerchis)